



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI  
Area Patrimonio – Servizio Verde e Cimiteri

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.  
DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL  
CIMITERO URBANO E DEI NOVE CIMITERI FRAZIONALI  
2024/2027

SCHEMA DI CONTRATTO



**CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI SOPRASOGLIA**

**RISERVATO ART. 61 DEL CODICE**

**(atto pubblico/scrittura privata autenticata)**

**Oggetto**

**TRA**

**il COMUNE DI MONDOVI'**

**E**

**L'APPALTATORE**

Premesso che:

- per l'affidamento in oggetto, con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (nel seguito Codice), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con medesima determinazione n. \_\_\_/\_\_\_ sono stati altresì approvati gli atti di gara;

- con successiva determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 15 comma 5 del Codice, il servizio di \_\_\_ è stato aggiudicato a \_\_\_ per un importo pari ad € \_\_\_ oltre € \_\_\_ per oneri della sicurezza, per complessivi € \_\_\_ oltre I.V.A. nella misura di legge;

- non è stata richiesta, in sede di presentazione dell'offerta, da parte dell'appaltatore, l'assunzione dell'obbligo previsto dall'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 del Codice in considerazione di quanto previsto nella determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_;

- l'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice, ha presentato una garanzia

definitiva, emessa e firmata digitalmente, dell'importo di € \_\_\_\_ (pari al \_\_\_\_% dell'importo di contratto) a mezzo di garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_. La suindicata garanzia, acquisita agli atti del \_\_\_\_\_, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata.

*Ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti, convengono e stipulano quanto segue:*

#### **Art. 1 - Premessa**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Mondovì, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore che, a mezzo del suo rappresentante, accetta, l'appalto del servizio di \_\_\_\_\_.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è \_\_\_\_\_.

#### **Art. 3 - Obblighi dell'appaltatore**

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, obblighi e modalità dedotti e risultanti:

- a) dal progetto approvato con deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, in premessa citata;
- b) dagli atti di gara, approvati con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, in premessa citata;
- c) dalla documentazione amministrativa presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara - ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara del \_\_\_\_%;

e) dal D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i.;

f) dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;

g) dalla L. 08/11/1991 n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali.

L'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente e di accettare, in ogni loro parte, i suddetti documenti che si intendono qui integralmente richiamati per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendovi materialmente allegati.

L'appaltatore si obbliga ad indicare sulle fatture e su tutta la documentazione relativa al presente contratto il CIG indicato al precedente art. 2 ed i seguenti numeri di impegno: \_\_\_\_.

Il Comune può ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, conformi allo standard "FatturaPA" e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55; a tal fine, si comunica che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Mondovì – Dipartimento \_\_\_\_ da utilizzarsi per il presente contratto è \_\_\_\_.

### **Art. 3 ter- Obblighi dell'appaltatore ai sensi dell'art. 61 del Codice**

#### Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili:

le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i), del Codice, in quanto occupa meno di 15 dipendenti.

*(Oppure)*

le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i),

del Codice, come risulta dalla Certificazione di Ottemperanza rilasciata dalla Provincia di \_\_\_ in data \_\_\_.

Assunzione dell'obbligo previsto dall'art. 57 del Codice

*(Per appaltatore con più di 50 dip.)* Rapporto sulla situazione del personale ex art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice si dà atto che l'appaltatore ha prodotto copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero in mancanza, attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, visto l'art. 17 della Legge n. 68/1999 ed al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che si obbliga altresì all'assolvimento di quanto previsto all'Art. 1 comma 3 <sup>1</sup>dell'Allegato II.3 del Codice e pertanto si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con

<sup>1</sup> L'obbligo di cui al comma 3-bis (anche se previsto per appaltatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50) si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'art. 17 della L. 68/99 (presentazione preventiva a pena di esclusione dalla gara, della dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili); visto l'art. 17 ed al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis deve essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti.

contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali. Detta Relazione sarà altresì oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Mondovì nella sezione “Amministrazione Trasparente”. La mancata produzione della dichiarazione e della Relazione comporta l’applicazione delle penali previste nell’ultimo paragrafo, primo periodo, del presente articolo.

*(Per appaltatore con un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile art. ex Art. 1 comma 2 Allegato II.3 del Codice.* L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Detta Relazione sarà altresì oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Mondovì nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La mancata produzione della Relazione comporta l’applicazione delle penali previste nell’ultimo paragrafo, primo periodo, del presente articolo.

*(Per appaltatore con un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50) Relazione di genere sulla situazione del personale*

maschile e femminile art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021 – ulteriore dichiarazione:

si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non aver omesso di produrre - nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'offerta per il presente appalto - alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto riservato ai sensi dell'Art. 61 del Codice, la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all' Art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre quanto previsto nell'ultimo paragrafo, secondo periodo, del presente articolo.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'Art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali. Detta Relazione sarà altresì oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Mondovì nella sezione "Amministrazione Trasparente". La mancata produzione della dichiarazione e della Relazione comporta l'applicazione delle penali previste nell'ultimo paragrafo, primo periodo, del presente articolo.

Penali per inadempimento agli obblighi contrattuali:

si applicano le penali previste dal Capitolato.

Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice determina l'impossibilità per l'appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

#### **Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore, per l'integrale e perfetta esecuzione del servizio, è fissato in € \_\_\_ oltre € \_\_\_ per oneri della sicurezza, per complessivi € \_\_\_ oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il corrispettivo verrà pagato con modalità idonee a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato al successivo art. \_\_\_, con mandati di pagamento intestati all'appaltatore presso la Tesoreria comunale (attualmente gestita dalla Intesa Sanpaolo).

I pagamenti verranno disposti secondo le modalità di cui all'art. \_\_\_ del capitolato; ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 il pagamento delle competenze sarà effettuato entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, purché emesse successivamente alla predisposizione del certificato di pagamento.

Le fatture emesse dovranno essere presentate al Comune in formato elettronico, conformemente a quanto indicato al precedente art. 3.

#### **Art. 5 – Durata e decorrenza del servizio**

Ai sensi dell'art. \_\_\_ del capitolato, la durata dell'appalto è fissata in \_\_\_ decorrenti dal \_\_\_.

#### **Art. 6 - Contabilizzazione del servizio**

Il presente contratto di appalto viene stipulato a corpo e misura.

#### **Art. 7 - Modifiche e varianti, revisione dei prezzi**

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre modifiche e varianti al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice e dell'art. \_\_\_ del capitolato.

Al presente contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice, secondo le normative in vigore, nonché a seguito di eventuali sopravvenienti disposizioni normative in materia.

#### **Art. 8 - Valutazione dei rischi d'interferenza**

Per quanto attiene l'espletamento dell'appalto in oggetto, il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.).

Detto documento, redatto su supporto cartaceo, sottoscritto con firma autografa dalle parti, è depositato in originale agli atti dell'Ufficio del Responsabile del Progetto e costituisce, anche se non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 9 – Carta della qualità dei servizi**

L'appaltatore è tenuto ad adottare la carta della qualità dei servizi entro il \_\_\_\_, come previsto all'art. \_\_\_ del capitolato.

#### **Art. 10 - Polizza assicurativa**

L'appaltatore ai sensi dell'art. \_\_\_ del capitolato ha presentato polizza di responsabilità civile/RCO n. \_\_\_ decorrente da \_\_\_ emessa da \_\_\_.

La suindicata polizza, depositata agli atti del \_\_\_\_\_, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata.

#### **Art. 11 – Subappalto**

Il subappalto sarà autorizzato dal Comune di Mondovì, ai sensi dell'art. 119

del Codice e dell'art. \_\_\_ del capitolato.

**Art. 12 - Penali e risoluzione del contratto**

Il Comune applica le penali nei casi e secondo i termini e le modalità di cui all'art. \_\_\_ del capitolato.

Il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi di cui ai successivi artt. \_\_\_ (Norme di comportamento e procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing) e \_\_\_ (Tracciabilità dei flussi finanziari).

**Art. 13 – Norme di comportamento e procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)**

L'appaltatore si impegna a rispettare, nonché ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022 del quale dichiara di aver ricevuto copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, come io Ufficiale Rogante faccio fede.

Qualora si verifichi da parte dell'appaltatore o dei suoi collaboratori la violazione degli obblighi di cui al comma che precede, detta violazione costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore è messo a conoscenza che il Comune ha approvato, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, la "Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)", con deliberazione di Giunta n. 242 del 14/11/2023, quale integrazione della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente PIAO..

**Art. 14 – Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”**

L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili del procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti sopra specificatamente indicati, sia i soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., che i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire il compenso percepito e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

**Art. 15 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice..

**Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore**

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Mondovì, presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero a mezzo lettera raccomandata o PEC, al domicilio così eletto.

**Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia**

Si dà atto che, ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, a carico dell'appaltatore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del predetto Decreto, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né le situazioni di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del medesimo Decreto, come risultante dalla informazione antimafia acquisita in data \_\_\_\_ mediante la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dal Ministero dell'Interno.

**Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., come da comunicazione depositata agli atti del Comune al prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, con la quale l'appaltatore ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzarsi per la commessa pubblica affidata dal Comune con il presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; l'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 9, art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica i suddetti contratti in ordine all'apposizione di detta clausola.

L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cuneo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.

#### **Art. 20 - Controversie**

Per ogni eventuale controversia inerente al presente contratto, che non si sia potuta definire in via amministrativa, è escluso il deferimento ad arbitri.

Competente a conoscere di eventuali controversie sarà l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per la città di Mondovì.

#### **Art. 21 - Spese contrattuali**

Tutte le spese di contratto e quelle conseguenti sono poste a carico dell'appaltatore che se le assume.

Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, in quanto prestazioni soggette ad IVA. L'imposta di bollo è quantificata in € \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 18 comma 10 e dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto l'informativa al trattamento dei dati personali resa nota dal Comune nel \_\_\_\_\_, approvata con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_ ed a cui si rimanda.

#### **Art. 23 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche, alle altre disposizioni di legge al riguardo e in particolare a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale

Autenticazione delle firme

